

Provincia di Biella

Subingresso nella titolarità di concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale, mediante un pozzo ad uso Civile, in Comune di CANDELO assentito a DI.VE' S.p.A. con D.D. n° 902 del 19.06.2025. PRAT. CANDELO7

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 902 del 19.06.2025

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di assentire, alla Società "DI.VE' S.P.A.", con sede legale in Via Papa Giovanni XXIII 94/96 – 13882 CERRIONE (BI) - (Cod. fiscale /Partita IVA: 01470750025) - il subingresso nella titolarità dell'utenza d'acqua pubblica, attualmente in capo a “SUEDWOLLE GROUP ITALIA S.p.A.”, oggetto dell'originaria D.D. 27 luglio 2005 n. 2.949 e ss.mm.ii. e precisamente:

nella concessione preferenziale per derivare l/s massimi 0,10 d'acqua sotterranea da falda superficiale, ad uso Civile (igienico e antincendio), mediante un pozzo in Comune di CANDELO - Foglio di mappa n. 13 - mappale n. 722 N.C.E.U. – Codice R.O.C.: BI-P-0503;

di dare atto che la concessione è stata rilasciata originariamente a “FINCAM S.r.l.” con D.D. 27 luglio 2005 n. 2.949 e trasferita con D.D. 23 febbraio 2017 n° 177 in capo a “SAFIL S.p.A.”, che ha successivamente cambiato ragione sociale in “SUEDWOLLE GROUP ITALIA S.p.A.” –

Fascicolo provinciale: CANDELO7 – Cod. utenza regionale: BI10485 – Scadenza: 26 luglio 2035;

di stabilire che la concessione continuerà a restare vincolata agli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare n° 1.499 di rep. sottoscritto in data 23.06.2004 e approvato con la D.D. 27 luglio 2005 n. 2.949 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 1.499 di Rep. del 23 giugno 2004

Art. - 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda (omissis).

Il Funzionario Tecnico

Responsabile del Procedimento

Geom. Lucio MENGHINI